

Fondazione di Piacenza e Vigevano

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013

Relazione della società di revisione

Relazione della società di revisione

Al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione di Piacenza e Vigevano

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione di Piacenza e Vigevano (di seguito la "Fondazione") chiuso al 31 dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Fondazione di Piacenza e Vigevano. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che l'espressione del parere sul bilancio della Fondazione, ai sensi dell'articolo 22 comma 4 dello Statuto, è di competenza del Collegio Sindacale.

La Fondazione è tenuta all'osservanza di norme speciali di settore e statutarie per la redazione dei bilanci. Come illustrato nella sezione "Criteri di valutazione" della nota integrativa, gli amministratori hanno fatto riferimento ai principi e criteri contabili stabiliti dal Provvedimento emanato in data 19 aprile 2001 dall'Autorità di Vigilanza.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 19 aprile 2013.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Fondazione al 31 dicembre 2013 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.
4. A titolo di richiamo di informativa segnaliamo che, come più ampiamente illustrato nella nota integrativa:
 - a. la Fondazione, in forza di specifico parere rilasciato dall'Autorità di Vigilanza, ha utilizzato parte della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze, imputando alla voce di conto economico *Utilizzo fondi riserva* un ammontare pari ad Euro 28.000 migliaia, equivalenti all'onere contabilizzato nell'esercizio in chiusura per la svalutazione parziale del valore di carico della partecipazione in Banca Monte di Parma S.p.A.;

- b. in data 29 giugno 2012 è giunto a scadenza il contratto derivato stipulato con J.P. Morgan Securities LTD ("JPM") nell'esercizio 2008 (il "Contratto FRESH"). Il Contratto FRESH, alla sua scadenza, impegnava la Fondazione all'acquisto di un *bond* convertibile in azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena emesso da Bank of New York S.A. (il "Bond BNY") per un controvalore che eccede il valore di mercato al 31 dicembre 2013 per circa Euro 10,9 milioni. In data 29 giugno 2012, la Fondazione ha depositato presso il tribunale di Bologna gli atti di citazione nei confronti di JPM e del consulente che aveva proposto l'operazione, Prometeia Advisor SIM, chiedendo di accertare la nullità del Contratto FRESH e, in via subordinata, la condanna delle convenute al risarcimento dei danni.
- Le controparti citate in giudizio hanno pertanto agito per vedere rigettata la domanda della Fondazione, richiedendo rispettivamente l'esecuzione del contratto in oggetto e il risarcimento del danno per lite temeraria.
- Il tribunale di Bologna, con provvedimento del 10 gennaio 2014 fissato la prossima udienza nell'autunno 2014.
- Gli amministratori, in accordo con le valutazioni fornite dai propri legali, hanno giudicato che il rischio che la Fondazione non veda riconosciute le proprie ragioni e che debba dare esecuzione al Contratto FRESH è da ritenersi remoto o al più possibile; conseguentemente, hanno ritenuto opportuno mantenere iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 il fondo accantonato nel bilancio dell'esercizio precedente, pari ad Euro 1,9 milioni, equivalente ai pagamenti ricevuti da JPM nel periodo 2008-2012, che dovranno essere ragionevolmente restituiti alla stessa una volta accertata la nullità del contratto in oggetto.

Bologna, 8 maggio 2014

Reconta Ernst & Young S.p.A.



Marco Menabue
(Socio)